



L. 24-4-1975 n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

L. 24 aprile 1975, n. 130 [\(1\)](#).

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

[\(2\)](#) Vedi, anche, l'art. [8](#), [D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104](#).

[\(3\)](#) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'interno*: [Circ. 6 aprile 2001, n. 56](#); [Circ. 4 settembre 2001, n. 140/2001](#).

TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.

1. ... [\(4\)](#).

[\(4\)](#) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. [1](#), [L. 4 aprile 1956, n. 212](#).

2. ... [\(5\)](#).

[\(5\)](#) Modifica il primo comma dell'art. [2](#), [L. 4 aprile 1956, n. 212](#).

3. ... [\(6\)](#).

[\(6\)](#) Sostituisce gli artt. [3](#), [4](#) e [5](#), [L. 4 aprile 1956, n. 212](#).

4. ... [\(7\)](#).

[\(7\)](#) Sostituisce l'art. [6](#), [L. 4 aprile 1956, n. 212](#).

5. ... [\(8\)](#).

[\(8\)](#) Sostituisce l'art. 7, [L. 4 aprile 1956, n. 212](#).

6. ... [\(9\)](#).

[\(9\)](#) Sostituisce l'art. 8, [L. 4 aprile 1956, n. 212](#).

7. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 [\(10\)](#).

[\(10\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. [113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con [sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52](#) (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. [15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515](#), nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

8. ... [\(11\)](#).

[\(11\)](#) Sostituisce l'art. 9, [L. 4 aprile 1956, n. 212](#).

9. Al n. 10) dell'art. [20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639](#), concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: «e successive modificazioni».

L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10) del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639](#), si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

TITOLO II

Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

10. A modifiche degli artt. 28, secondo comma e 32, primo comma, del [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), e dell'art. 1, secondo comma, della [L. 10 agosto 1964, n. 663](#), la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.

11. ... [\(12\)](#).

[\(12\)](#) Sostituisce il n. 4) dell'ottavo comma dell'art. 9, [L. 17 febbraio 1968, n. 108](#).

12. ... [\(13\)](#).

[\(13\)](#) Sostituisce la lett. b) dell'art. 30, [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#).

13. ... [\(14\)](#).

[\(14\)](#) Sostituisce la lett. b) dell'art. 33, [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#).

14. ... [\(15\)](#).

[\(15\)](#) Sostituisce il comma terzo dell'art. 14, [D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361](#).

15. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.